

***REGOLAMENTO
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA'
PROVINCIALE***

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 3 novembre 1998
Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 12 febbraio 2008
Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 19 giugno 2014

SOMMARIO

- art. 1 - Norme regolanti le concessioni, autorizzazioni, nulla-osta
- art. 2 - Oggetto delle Concessioni, autorizzazioni, nulla-osta
- art. 3 - Servizi Urbani
- art. 4 - Convenzioni speciali
- art. 5 - Procedura delle domande
- art. 6 - Spese per il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni, dei nulla-osta
- art. 7 - Depositi cauzionali
- art. 8 - Istruttoria
- art. 9 - Durata delle concessioni e delle autorizzazioni
- art. 10 - Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta
- art. 11 - Termini per l'esecuzione dei lavori
- art. 12 - Pagamento del canone
- art. 13 - Risarcimento danni
- art. 14 - Esenzione del Canone
- art. 15 - Graduazione del Canone
- art. 16 - Sanzioni
- art. 17 - Trasferimento delle concessioni
- art. 18 - Autorizzazioni e concessioni in deroga
- art. 19 - Applicabilità del Nuovo Regolamento
- art. 20 - Rilascio dei nulla-osta su S.P. correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti
- art. 21 - Revoca delle concessioni ed autorizzazioni

REGOLAMENTO PROVINCIALE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1) - Norme regolanti le concessioni, autorizzazioni, nulla-osta.

Le concessioni, le autorizzazioni e i nullaosta interessanti le strade provinciali sono disciplinati dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), al Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, alla Legge 28.06.1986 n. 339 sulla disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne e relativo regolamento di esecuzione, nonché alle leggi urbanistiche 17.08.1942, n. 1150 e 28.01.1977, n. 10, e alla Legge 28.02.1967, n. 105 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2) - Oggetto delle Concessioni, autorizzazioni, nulla-osta.

ABROGATO

ARTICOLO 3) - Servizi Urbani.

Ai fini dell'applicazione della Legge 28.02.1967, n. 105, sono da considerare servizi urbani le fognature, i marciapiedi, l'illuminazione, le piste ciclabili, i cassonetti N.U., le pensiline delle fermate Autobus, ed ogni altra opera di interesse collettivo di competenza dei Comuni.

ARTICOLO 4) - Convenzioni speciali.

ABROGATO

ARTICOLO 5) - Procedura delle domande

ABROGATO

ARTICOLO 6) - Spese per il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni, dei nulla-osta.

ABROGATO

ARTICOLO 7) - Depositi cauzionali

ABROGATO

ARTICOLO 8) - Istruttoria

ABROGATO

ARTICOLO 9) - Durata delle concessioni e delle autorizzazioni.

ABROGATO

ARTICOLO 10) - Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta.

ABROGATO

ARTICOLO 11) - Termini per l'esecuzione dei lavori.

ABROGATO

ARTICOLO 12) - Pagamento del Canone.

Sono soggette al Canone per l'occupazione / uso di spazi ed aree pubbliche le occupazioni / usi di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade e, comunque sui beni appartenenti al Demanio o al Patrimonio disponibile e indisponibile della Provincia.

Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto quale corrispettivo di ogni concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Per le occupazioni permanenti il canone si intende annuo ed è riscosso mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia.

Per le occupazioni temporanee il canone è stabilito in rapporto alla durata della occupazione e deve essere pagato anticipatamente per tutta la durata dell'occupazione.

Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate in arrotondamento alla misura superiore.

ARTICOLO 13) - Risarcimento danni

ABROGATO

ARTICOLO 14) - Esenzione del Canone.

Sono esenti dal Canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalla Provincia, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato. da Enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.86, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico-scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali e gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
- g) le linee elettriche destinate esclusivamente all'illuminazione pubblica governativa e comunale di aree pubbliche;
- h) i Comuni per le concessioni relative ai servizi urbani di cui alla Legge 28.02.67, n. 105, e all'art. 3 del presente regolamento;
- i) le autorizzazioni per accessi alle strade provinciali di strade vicinali di uso pubblico;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari, condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) tutte le occupazioni la cui esenzione sia stabilita dalla legge, nonché le occupazioni con posai carrabili la cui tassa si astata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44, comma 11. del Decreto Legislativo n. 507/93

ARTICOLO 15) - Graduazione del canone

Per l'applicazione del canone di occupazione, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 446 del

15.12.97, le Strade della Provincia sono classificate in due categorie.

Nella prima categoria sono inserite le strade urbane di scorrimento o le strade extra-urbane secondarie. Nella seconda categoria le rimanenti strade provinciali non comprese nella precedente categoria.

L'elenco della classificazione è soggetto a revisione almeno ogni 5 anni

ARTICOLO 16) - Sanzioni

Nelle contravvenzioni al presente regolamento sono applicabili le sanzioni stabilite dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione ed esecuzione. Per le violazioni concernenti il pagamento del canone si applica una sanzione pari all'ammontare del canone stesso.

ARTICOLO 17) - Trasferimento delle concessioni ed delle autorizzazioni

ABROGATO

NORME FINALI

ARTICOLO 18) - Autorizzazioni e concessioni in deroga

ABROGATO

ARTICOLO 19) - Applicabilità del Nuovo Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dall'1.1.1999. Per tutto quanto non previsto, valgono le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 446 del 15.12.1997, n. 285 del 30.04.1992 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modifiche

ARTICOLO 20) - Rilascio dei nulla-osta su S.P: correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

Copia dell'atto ufficiale o della comunicazione dovrà essere trasmessa dal Comune stesso all'Amministrazione Provinciale per la riscossione del canone per la conservazione degli atti e per il controllo della esecuzione dei lavori sulla proprietà provinciale.

ARTICOLO 21 - Revoca delle concessioni ed autorizzazioni

ABROGATO

N.	OGGETTO DELLA LICENZA O CONCESSIONE (D. Lgs. 15/11/93 n. 507)		1° CAT.	2° CAT.	RIDUZIONI
1	Occupazioni <u>permanenti del piano viabile</u> delle strade o piazze, con impianti di qualsiasi genere (al Mq. o fraz.).	permanenti	26,34	19,63	
2	Occupazioni <u>temporanee come sopra</u> fino al massimo di mesi 6, rinnovabili, tariffa giornaliera (al Mq.). Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 la tariffa è ridotta del 50%	temporanee	2,07	1,03	tariffe ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali
3	Occupazioni <u>temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti</u> , (con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti viaggianti); la tariffa aumentata del 50% al Mq. per ogni giorno o fraz.	temporanee	3,10	1,55	come sopra
4	Occupazioni <u>permanenti di pertinenze stradali</u> (scarpate, argini, fossi, tombini, ecc...) al Mq. o frazione	permanenti	26,34	17,56	
5	Occupazioni <u>temporanee come sopra</u> fino al massimo di mesi 6 rinnovabili. Tariffa giornaliera (al Mq. o fraz.). Per le occupazioni non inferiori a giorni 15 la tariffa è ridotta del 50%.	temporanee	2,07	1,03	
6a	Occupazioni <u>permanenti</u> di spazio sovrastante e sottostante a strade ed aree pubbliche con infissi di carattere stabile (al Mq. o fraz.)	permanenti	26,34	19,63	
6b	Occupazioni <u>permanenti come sopra con tende, fisse o retrattili</u> , aggettanti direttamente al suolo pubblico (al Mq. o fraz.).	permanenti	7,90	5,89	
7a	Occupazioni <u>temporanee come sopra</u> fino al massimo di mesi 6, rinnovabili. Tariffa giornaliera con infissi di carattere stabile.	temporanee	1,03	0,52	
7b	Occupazioni <u>temporanee come sopra</u> fino al massimo di mesi 6, rinnovabili. Tariffa giornaliera con tende e simili.	temporanee	0,62	0,31	

8	Occupazioni <u>permanenti di pertinenze stradali</u> (scarpate, argini, fossi, ecc..) per accessi carrabili e pedonali o diramazioni (al Mq. o fraz.). E' data facoltà ai concessionari di liberarsi in qualsiasi tempo della tassa, con il versamento di 20 annualità	permanenti	13,17	9,81	l'occupazione è da considerare limitata a quella parte che non può essere interessata al traffico anche pedonale svolgentesi in senso parallelo all'asse della strada
9	Occupazioni <u>temporanee come sopra</u> . Tariffa giornaliera (al Mq. o fraz.). Per le occupazioni non inferiori a giorni 15 la tariffa è ridotta del 50%.	temporanee	1,03	0,52	come sopra
10	Sovrapassaggi o sottopassaggi <u>permanenti</u> alle strade provinciali di canali artificiali o luce di larghezza maggiore di Mt. 1 o strade private (al Mq).	permanenti	26,34	19,63	
11	Occupazione <u>permanente</u> di sottosuolo stradale con condutture di acqua potabile .	permanenti	82,63	77,47	Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica
12	Occupazione <u>permanente</u> di sottosuolo stradale con altre condutture, cavi ed impianti in genere .	permanenti	129,11	113,62	
13	Occupazioni <u>permanenti</u> di suolo o sottosuolo provinciale con un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri completo di distribuzione e serbatoio (ciascuno). E' ammessa una tolleranza del 5% sulla misura della capacità	permanenti	7,75	5,16	Per capacità >3.000 litri la tariffa aumenta di 1/5 ogni mille litri o fraz. Per distributori muniti di 2 serbatoi comunicanti la tassa si applica con riferimento alla capacità del serb. + piccolo aumentata di 1/5 per ogni mille litri o fraz. dell'altro.
14	Attraversamento trasversale longitudinale permanente con funivie e seggiovie . La tassa è dovuta fino a un massimo di Km. 5 lineari. (Per ogni Km. o fraz. superiore al Km. è dovuta una maggiorazione da lit. 20.000 a Lit. 40.000	permanenti	103,29	51,65	Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
15a	Linee elettriche <u>permanenti</u> escluse quelle dell'Amministrazione dello Stato correnti lungo le strade (per Km. o fraz.)	permanenti	118,79	103,29	
15b	Linee elettriche come sopra attraversanti le strade (per Km. o fraz.)	permanenti	92,96	77,47	

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da Aziende erogatrici di servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in sede di prima applicazione il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63 del D.Lgs.

15.12.97, n. 446.

Spese istruttoria, sopralluogo e rilascio duplicati

Richieste di autorizzazioni e concessioni (comprese rinnovo e modifica)	30,99
Richieste di voltura	10,33
Richieste di Nulla - Osta	30,99
Rilascio di duplicati	10,33